



COMUNE DI BELMONTE CASTELLO

Provincia di Frosinone

Via Umberto I° n. 20 – 03040 BELMONTE CASTELLO (FR)
C.F.: 91009990606 - P. IVA: 02100370606 - Tel.: 0776692202 - Fax: 0776692394
e-mail: belmontecastello@officine.it – sito internet: www.comune.belmontecastello.fr.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 09/03/2017

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito nella legge 1/12/2016 n.225, come modificato con il DL 9/02/2017, n.8.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:45**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	IANNETTA Antonio	X	
2	MEDAGLI Carlo	X	
3	RONCONE Enrico	X	
4	NOTARANGELO Antonio	X	
5	IANNARELLI Jacopo	X	
6	IANNETTA Benedetto	X	
7	PAGLIARI Diego	X	
8	NOTARANGELO Marco	X	
9	RONCONE Emilio		X
10	IANNETTA Sergio		X
11	IANNARELLI Fabio		X
T O T A L I		8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Avv. Nicola BENEDETTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NOTARANGELO Antonio** – **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016;
- in particolare visto l'art.6 del citato DL n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata per legge relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
- ancora l'Art. 6-ter del citato DL n.193/2016, che prevede la possibilità per gli Enti locali di estendere detta definizione agevolata alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14/04/1910 N.639;

CONSIDERATO che il citato art. 6-ter del D.L. n.193/2016 dispone in particolare:

- *1. gli enti territoriali possono stabilire, sessanta giorni (ovvero entro il 1/2/2017) dalla suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ovvero 3/12/2016), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*
- *2. con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*
- *3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*
- *4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono*

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

- **5.** *Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.*
- **6.** *Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.*

CONSIDERATO che a sua volta i commi 10 e 11 del citato art.6 del D.L. n.193/2016 dispongono:

- **comma 10.** *Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:*

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali .

- **comma 11.** *Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

DATO ATTO che:

- lo scrivente Ente intende estendere la definizione agevolata alle somme relative alle proprie entrate non pagate per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016 ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016;
- a tal proposito, la scrivente Amministrazione è consapevole che quella in discorso costituisce una procedura di definizione eccezionale che può determinare in senso lato una discriminazione tra i cittadini che hanno pagato regolarmente i propri debiti tributari e non e quelli che invece non hanno rispettato le scadenze e/o non hanno versato gli importi dovuti;
- la scrivente Amministrazione è però altrettanto consapevole che risulterebbe ancor più discriminante - tra i cittadini esposti a procedure di recupero coattivo - la mancata estensione resa possibile per legge anche ai crediti non pagati sottoposti ad ingiunzione fiscale;
- in particolare, la Scrivente Amministrazione ha fatto ricorso ad Equitalia per la riscossione di tutte le proprie entrate fino all'anno 2012; mentre dall'anno 2013 diversi crediti tributari non pagati sono stati sottoposti a procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale;
- ragion per cui si verrebbe a determinare una discriminazione stringente non solo tra i cittadini che hanno carichi pendenti automaticamente definibili per legge ai sensi del citato art.6 DL n.193/2016 rispetto ad altri che invece hanno carichi pendenti non automaticamente definibili per legge; ma, in diversi casi, anche con riferimento al medesimo contribuente sottoposto a procedure a mezzo ruolo fino al 2012 ed a mezzo ingiunzione fiscale dal 2013, venendosi a determinare situazioni di confusione;
- tanto quanto fin qui affermato è fondato, che l'art.6-ter - che ha esteso la possibilità di

definizione anche dei carichi sottoposti ad ingiunzione fiscale - è stato introdotto dalla legge di conversione proprio per ovviare alle ragioni di discriminazione stringente suesposte che si sarebbero venute a creare nel territorio nazionale visto che diverse migliaia di Comuni hanno da tempo abbandonato Equitalia e le procedure a mezzo ruolo per adottare le procedure a mezzo ingiunzione fiscale;

- l'adozione del presente provvedimento costituisce atto doveroso considerata la situazione sopraesposta;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Legge 9/02/2017, n. 8 all'articolo 11, comma 14 ha introdotto un'apposita norma che modifica l'articolo 6-ter, comma 1, del DL 193/2016 consentendo ai Comuni di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali <<entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017>>, cioè entro il **31 marzo 2017**;
- tale modifica concede più tempo, rispetto al termine originario scaduto il 1° febbraio 2017, per valutare l'eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, per le quali, secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto 193/2016, la definizione agevolata opera obbligatoriamente;

RITENUTO che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate;

RICHIAMATA la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge;

RITENUTO, quindi, di procedere all'estensione della definizione dei carichi pendenti relativi alle proprie entrate sottoposti ad ingiunzione fiscale nei termini disciplinati e meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio espresso in ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. **8** componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

- favorevoli n. **8**
- contrari n. //
- astenuti //

D E L I B E R A

1. Di approvare e disporre la definizione agevolata delle entrate, tributarie e non tributarie, del Comune di Belmonte Castello non pagate, sottoposte a procedura di ingiunzione fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art.6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con modificazioni nella legge 1/12/2016 n.225, **come modificato con il DL 9/02/2017, n.8**;

2. Di disporre, altresì che la definizione di cui al punto precedente è così regolata:

2.1. Ambito di applicazione della definizione:

- La definizione riguarda i crediti dovuti al Comune non pagati dai debitori, ricompresi nelle ingiunzioni fiscali notificate dallo scrivente Ente o da propri appaltatori o

concessionari nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016; a tal fine la data di notifica da prendersi a riferimento e quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio postale o degli atti ai messi per la loro notificazione.

- La definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
- La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l'eventuale ingiunzione notificata è priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall'autorità giudiziaria.

2.2. Estensione dell' adesione:

- La definizione agevolata regolata in questa sede deve inderogabilmente riguardare tutti i crediti comunali ricompresi in tutte le ingiunzioni notificate al singolo debitore nel periodo di cui al primo punto.

2.3. Somme dovute:

- Relativamente ai citati crediti pendenti i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese nelle ingiunzioni notificate provvedendo al pagamento integrale delle somme ricomprese nelle ingiunzioni e pretese a titolo di:
 - tributo o capitale;
 - interessi;
 - spese di notifica dell'ingiunzione;

2.4. Sanzioni del Codice della strada:

- Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, riportati in premessa qui richiamata quale parte integrante.

2.5. Rinuncia a giudizi pendenti:

- La possibilità di definizione di cui ai punti precedenti è in ogni caso inderogabilmente subordinata all'impegno espresso del debitore di rinunciare agli eventuali giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto i crediti compresi o comunque connessi alle ingiunzioni oggetto di definizione.
- La rinuncia deve, quindi, inderogabilmente essere estesa anche ai contenziosi che riguardano somme come le sanzioni seppur non ricomprese nelle ingiunzioni ma irrogate con gli avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
- La rinuncia deve, infine, inderogabilmente riguardare anche le eventuali condanne al pagamento di somme per spese legali ed accessori o a qualsiasi altro titolo pronunciate dall'autorità giudiziaria.

2.6. Termini di pagamento:

- Il pagamento può essere effettuato integralmente alla prima delle scadenze sotto riportate ovvero fino al numero di rate nei seguenti termini:
 - Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 in un massimo di tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;

- Il restante 30 per cento può essere versato nell'anno 2018 fino a due rate di pari importo con scadenza delle singole nei mesi di aprile e settembre;
- Dal 1 maggio 2017 sono dovuti gli interessi nella misura legale stabilita dall'art. 1284 del codice civile aumentata di tre punti percentuali.

2.7. Modalità di pagamento:

- Il versamento di quanto dovuto riguardante entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore mediante bonifico, o mediante modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
- Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
- Qualora si utilizzi modalità di pagamento diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale numero e data della ingiunzione ed il numero della rata pagata.

2.8. Domanda di definizione:

- Entro il 30 aprile 2017, ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.
- Con tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo e nel rispetto di quanto sopra riportato, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare integralmente ed in via definitiva agli stessi giudizi.
- Entro la stessa data del 30 aprile 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra previste.

2.9. Liquidazione delle somme dovute:

- Entro il 30 giugno 2017, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto di quanto sopra disposto;
- Il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con il presente provvedimento presso lo sportello del proprio Servizio Entrate;

2.10. Azioni esecutive, prescrizione e decadenza:

- Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge n.225/2015, **come modificato con il DL 9/02/2017, n.8**, a seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, si devono intendere sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di definizione.
- Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 aprile 2017.
- Il Comune, relativamente ai carichi definibili non avvia nuove azioni esecutive ovvero iscrive nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non prosegue le

procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti ignorati.

2.11. Effetti del mancato pagamento:

- In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto d'ingiunzione.
- In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto risultante dall'ingiunzione e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui il Comune prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi della normativa regolamentare comunale.

2.12. Somme dovute in caso di parziale pagamento:

- La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi definibili con il presente provvedimento e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.
- In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di tributo o capitale e interessi definibili con il presente provvedimento e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle ingiunzioni;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese o connesse alle ingiunzioni, di interessi di dilazione;
 - il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

2.13. Procedure concorsuali:

- Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di crisi da sovraindebitamento.
- Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono definire le posizioni, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
- Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal R.D. 16/03/1942 N.267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del medesimo R.D. n.267/1942.

2.14. Rinvio:

- Per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia e trova applicazione l'art.6 e 6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con modificazioni con legge 1/12/2016 n.225, **come modificato con il DL 9/02/2017, n.8**, come dovendosi intendere automaticamente applicate anche le eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni da ultimo citate;

3. Di disporre che le modifiche di cui al punto precedente producono effetto immediato;

4. Di dare mandato al competente Servizio di procedere:

- entro trenta giorni, a dare notizia dell'adozione del presente atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale;
- entro 20 giorni dall'adozione del presente atto di predisporre e pubblicare nel sito internet del Comune il modello della domanda di definizione;
- di porre in essere tutti gli atti ed attività necessari all'attuazione del presente provvedimento;

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. **8** componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

- favorevoli n. **8**
- contrari n. //
- astenuti //

DELIBERA

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione immediata alle procedure di definizione sopra esposte.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
F.to IANNETTA Antonio

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to IANNETTA Antonio

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to NOTARANGELO Antonio

IL SEGRETARIO
F.to Nicola BENEDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line del sito informatico di questo Comune (www.comune.belmontecastello.fr.it) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, li 20 MAR. 2017

IL SEGRETARIO
F.to Nicola BENEDETTO

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 20 MAR. 2017

IL SEGRETARIO
Avv. Nicola BENEDETTO



Benedetto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il **9 marzo 2017**:

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°);
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°);